

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2648**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MANZIONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 DICEMBRE 2003**

—————

Nuove norme in materia di destinazione degli utili e dei premi  
non riscossi delle lotterie nazionali in favore delle politiche  
sociali di sostegno al reddito

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La questione dell'utilizzazione, per finalità sociali condivise e riconoscibili, degli utili e dei premi non riscossi delle lotterie nazionali, si è posta al legislatore in più occasioni, anche di recente, specie in considerazione degli importi coinvolti, che rimangono sempre elevati, nonostante la flessione delle lotterie nazionali registratasi negli ultimi anni ed il diffondersi delle cosiddette «lotterie istantanee».

L'ultima relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali, presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativa all'anno 2002, ha evidenziato la consistenza del fenomeno della mancata riscossione delle vincite, valutata in circa 3 milioni di euro per il solo anno considerato. Se a questo importo si aggiungono i 20,342 milioni di euro di utili relativi alle sei lotterie nazionali indette nel 2003, appare evidente come tale fonte di entrata per lo Stato rimanga tutt'altro che marginale, giustificando l'esigenza di un intervento del legislatore volto a dare una destinazione a queste risorse.

D'altra parte, solo recentemente il legislatore si è orientato verso la completa «socializzazione» delle entrate derivanti dalle lotterie, con disposizioni che hanno anche intaccato ingiustificati privilegi consolidati negli anni.

È il caso dei premi non riscossi dai vincitori delle lotterie nazionali, che fino al 1996 erano devoluti alla «Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria» (ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, del regolamento delle lotterie nazionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677), alimentando un incredibile quanto ingiustificato pri-

vilegio economico per una limitata porzione del personale della pubblica amministrazione. A porre termine a questa situazione è stato il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che all'articolo 29-ter, comma 3, ha stabilito che: «Le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario» (peraltro la nuova normativa non contiene una espressa abrogazione della citata disposizione del 1948).

A seguito di tale normativa la «Cassa sovvenzioni» ha deciso il proprio scioglimento, devolvendo le somme al momento disponibili - pari a ben 93 milioni di euro! - tra i soli dipendenti della sede centrale dell'amministrazione finanziaria.

Quanto alla destinazione degli utili delle lotterie nazionali, la disciplina della legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, dispone che essi siano versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Nell'ambito della disciplina vigente, l'unica indicazione di specifici vincoli di utilizzazione per le risorse derivanti da lotterie è riservata a quelle abbinata a manifestazioni organizzate direttamente dai comuni. In questo caso, gli utili devoluti ai comuni, in misura pari ad un terzo del totale, sono obbligatoriamente destinati a finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, e così via.

Il presente disegno di legge intende modificare l'attuale disciplina, nel senso di introdurre una precisa destinazione delle risorse a vario titolo rinvenienti dalle lotterie nazionali.

In particolare, l'articolo 1 disciplina la destinazione degli utili di ciascuna lotteria na-

zionale, prevedendo che siano versati in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al «Fondo nazionale per le politiche sociali» di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, 449, per il cofinanziamento delle politiche di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attuate dagli enti territoriali sotto forma di interventi di sostegno al reddito dei soggetti temporaneamente non in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare.

A questo proposito, occorre ricordare che nella scorsa legislatura si è avviato un serio programma di sperimentazione del cosiddetto «reddito minimo di inserimento» in diverse aree del Paese. Allo scopo, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 59, commi 47 e 48), recava una delega al Governo per la disciplina di questo nuovo istituto di sostegno al reddito, che avrebbe dovuto costituire la base di riferimento per l'estensione a tutto il territorio nazionale di una legislazione «a regime», calibrata sugli esiti della sperimentazione.

Il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, attuativo della precedente legge, ha dunque dettato un'articolata disciplina del «reddito minimo di inserimento», indicando obiettivi e durata degli interventi di sostegno al reddito, requisiti ed obblighi dei soggetti destinatari, nonché un preciso percorso per la valutazione dell'efficacia della sperimentazione.

Con la nuova legislatura, il Governo non ha né prorogato la sperimentazione in atto - nel frattempo giunta alla scadenza fissata - né adottato una nuova disciplina organica degli interventi di sostegno al reddito. La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) si limita infatti a prevedere all'articolo 3, comma 101, che: «nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali... lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza». A prescindere dal mutamento

(peraltro infelice) del nome dell'istituto, è evidente come esso si innesti sul solco del «reddito minimo di inserimento», senza tuttavia prevedere alcuna forma di continuità con lo stesso, né di valorizzazione della sperimentazione già condotta da numerosi comuni con risultati spesso molto apprezzabili.

Il presente disegno di legge, pur incidendo solo marginalmente sul finanziamento di tale istituto - con risorse peraltro variabili quali quelle derivanti dalle entrate delle lotterie nazionali - intende tuttavia riportare all'attenzione del Parlamento il problema della responsabilizzazione dello Stato nei confronti degli enti territoriali, in particolare comuni e regioni, individuati come soggetti attuatori nell'ambito, rispettivamente, della vecchia disciplina del «reddito minimo di inserimento» e della nuova disciplina del «reddito di ultima istanza».

In attesa che quest'ultimo istituto si delini sul piano normativo, il comma 3 dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 del presente disegno di legge, prevede che siano prioritariamente ammessi al cofinanziamento gli interventi di estensione o proroga dell'istituto sperimentale del reddito minimo di inserimento, adottati ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

Quanto alle lotterie abbinate a manifestazioni organizzate direttamente dai comuni, si prevede che gli utili siano integralmente devoluti ai comuni stessi, che possono utilizzarli per le seguenti finalità (comma 4):

a) per un terzo, per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria;

b) per due terzi, per interventi socio-assistenziali prioritariamente orientati al potenziamento del servizio comunale di asilo-nido, all'assistenza degli anziani non autosuffi-

cienti e dei nuclei familiari in cui siano presenti soggetti portatori di *handicap* gravi.

I comuni sono a loro volta tenuti ad iscrivere tali entrate e in apposito capitolo di bilancio, documentando il loro utilizzo in un allegato al bilancio (comma 5).

L'articolo 2 (comma 1) estende tale disciplina anche ai premi non riscossi dai vincitori di lotterie nazionale entro i termini tuttora previsti dalla legge (centottanta giorni), la cui destinazione è oggi regolata dall'articolo 29-ter, comma 3, del decreto-legge 31

dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Infine, al comma 2, si abroga espressamente la vecchia disposizione del 1948, ancora sussistente nel nostro ordinamento, che destinava tali premi non riscossi alla citata «Cassa sovvenzioni per personali dell'Amministrazione finanziaria», ormai sciolta in conseguenza della citata legge n. 30 del 1997.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Destinazione degli utili)*

1. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 - 1. Gli utili di ciascuna lotteria nazionale sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di seguito denominato «Fondo», per il cofinanziamento delle politiche di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attuate dagli enti territoriali nella forma di interventi di sostegno al reddito dei soggetti temporaneamente non in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro il 31 marzo di ogni anno, sono stabiliti la misura, i termini e le modalità di accesso al cofinanziamento di cui al comma 1, sulla base delle entrate riferite all'anno precedente.

3. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento gli interventi di estensione o proroga dell'istituto sperimentale del reddito minimo di inserimento, adottati ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

4. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate direttamente dai comuni, gli utili sono integralmente devoluti ai comuni stessi, che possono utilizzarli per le seguenti finalità:

a) per un terzo, per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale

e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria;

b) per due terzi, per interventi socio-assistenziali prioritariamente orientati al potenziamento del servizio comunale di asilo-nido, all'assistenza degli anziani non autosufficienti e dei nuclei familiari in cui siano presenti soggetti portatori di *handicap* gravi.

5. Le entrate di cui al comma 4 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune, ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma, è documentato in un allegato al bilancio.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

## Art. 2.

### *(Destinazione dei premi non riscossi)*

1. All'articolo 29-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. I premi non riscossi dai vincitori di lotterie nazionali entro il termine di cui all'articolo 18, comma terzo, del regolamento delle lotterie nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, sono assegnati al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni.».

2. L'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, è abrogato.



